

FORMAZIONE CLASSI E ORGANICI DOCENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2006-2007

Norme di riferimento: CM n. 10 del 28/gennaio/2006 con cui si invia la bozza di Decreto Interministeriale sugli organici per l'a.s. 2006-2007, DM n. 331 del 24 luglio 1998, DM n. 141 del 3 giugno 1999 per la formazione di classi con alunni in situazione di handicap. Le norme generali di riferimento contenute nei suddetti DD.MM. del 1998 e 1999 sono da applicare con alcune modifiche ed integrazioni (restrittive) introdotte con i successivi decreti interministeriali sugli organici docenti n. 131/02, n. 57/04 e n. 37/05

RIEPILOGO DELLE NORME IN VIGORE in quanto confermate sia dalla bozza di DM/2006, che dalla CM n. 10 del 28/gennaio/2006.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Regole per la formazione delle sezioni

Le sezioni sono formate:

- ❑ **di norma con 25 bambine/i per sezione** (massimo con 28 se non ci sono scuole vicine)
- ❑ **minimo per sezioni 15**
- ❑ **in presenza di handicap meno di 25** (mai fino a 28) **per sezione e tendenzialmente a 20, sulla base:**
 - natura e gravità
 - esigenze formative dell'alunno disabile
 - situazione generale della classe
 - presenza di più di un alunno handicappato, solo come fatto residuale e se si tratta di handicap lieve

PROCEDURA:

- **si formano prima le sezioni con alunni handicappati**
- **si divide poi il restante numero per 25**
- **gli eventuali resti si ripartiscono tra le diverse sezioni fino ad un massimo di 28**

Un esempio di calcolo

Prendiamo il caso di un plesso con un numero di iscritti alle sezioni pari a 78, di cui 1 in situazione di handicap grave.

- ◆ Innanzi tutto si forma 1 sezione con l'alunno handicappato grave con 20 alunni massimo (se si tratta di situazione con handicap grave, non va costituita una sezione con un numero superiore).
- ◆ Gli alunni rimasti sono: $78 - 20 = 58$
- ◆ Il numero residuo si divide per 25, per cui $58 : 25 = 2$ classi con resto di 8.
- ◆ Con il resto di 8 si forma un'altra sezione, considerando che la distribuzione nelle due sezioni di tale resto comporterebbe un numero di alunni superiore al tetto massimo di 28. Nel caso di presenza di handicap non grave, si potrebbe decidere di costituire 2 sezioni da 28 e una da 22. Una situazione (sezioni numerose in presenza di handicap) da evitare, ma non illegittima.

Determinazione dell'ORGANICO FUNZIONALE

Compete al Direttore Scolastico Regionale (o al CSA, se delegato dalla Direzione Regionale) determinare l'organico funzionale di ciascun circolo o istituto comprensivo.

L'organico funzionale è costituito dall'organico base più, eventualmente, da un organico aggiuntivo qualora la dotazione regionale complessiva assegnata lo consente e qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità (ad es. per progetti specifici o altro).

Organico base

- ◆ **N. 2 posti per ogni sezione con orario di funzionamento di 8/10 ore al giorno**
- ◆ **N. 1 posto per ogni sezione con orario di funzionamento soltanto antimeridiano** (NB: tale funzionamento ridotto è comunque da considerarsi residuale in base al D.P.R. 275/99).

Organico aggiuntivo

Può essere assegnato, nel limite della dotazione provinciale, sulla base di progetti finalizzati a:

- ◆ **garantire congrue quote di contemporaneità nelle sezioni con orario superiore alle 40 ore settimanali, per un proficua attuazione dei vigenti ordinamenti educativi;**
- ◆ **per il mantenimento e la diffusione dei processi di innovazione didattica e/o di sperimentazione, ai sensi degli art. 4, 6, 11 del Regolamento sull'autonomia scolastica;**

- ◆ per la realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica nonché di progetti di orientamento e di integrazione dei bambini extracomunitari.

Da alcuni anni l'organico aggiuntivo è possibile solo in via teorica, visto che i tagli effettuati dall'amministrazione e le numerose liste d'attesa inevase obbligano di fatto ad utilizzare tutta la dotazione regionale disponibile per garantire la sola dotazione di base.

Questione alunni anticipatari. La circolare n. ____/06 richiama la precedente CM n. 93 del 23 dicembre 2005 in merito all'iscrizione degli alunni anticipatari, ricordando che la possibilità è limitata a coloro che compiono i 3 anni entro il 28 febbraio 2006 e che poi l'effettiva frequenza sarà consentita solo ove ricorrano le condizioni e cioè (si riporta testualmente dalla CM n. 93/05):

- * esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- * disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti;
- * assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..

Quindi, oltre all'esaurimento delle liste d'attesa, sono necessarie specifiche intese territoriali con gli Enti Locali.

SCUOLA PRIMARIA

Questione alunni anticipatari. Da quest'anno l'iscrizione in prima classe è estesa agli alunni nati entro il 30 aprile 2001.

Regole per la formazione delle classi

Le classi prime sono formate in ciascun plesso:

- di norma con 25 alunni per classe;
- il numero minimo è di 10 alunni per classe;
- le pluriclassi sono costituite con non più di 12 e non meno di 6 alunni;

- le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20 in presenza di handicap grave. La riduzione del numero, infatti, deve tenere conto:
 - della natura e gravità dell'handicap;
 - delle esigenze formative dell'alunno disabile;
 - della situazione generale della classe;
- ◆ La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e solo se si tratta di handicap lievi.
- Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite anche con meno di 20 alunni

PROCEDURA

- 1) Si sommano tutti gli alunni iscritti alla prima classe di ciascun plesso (senza distinzione tra tempo normale e tempo pieno).
- 2) Si formano le classi con l'inserimento degli alunni disabili, rispettando i criteri di cui sopra.
- 3) Il restante numero degli alunni si divide per 25.

Determinazione dell'ORGANICO FUNZIONALE

Compete al Direttore Scolastico Regionale, o al CSA se delegato, determinare l'organico funzionale di ciascun circolo o istituto comprensivo, entro il limite dell'organico regionale complessivo.

L'organico funzionale è costituito dall'organico base e dall'organico aggiuntivo (nel limite della dotazione organica provinciale complessiva).

Organico base

- ◆ L'organico di base è assegnato automaticamente dal Sistema Informatico del MIUR (come proposta) sulla base dei seguenti parametri:
 - ◆ numero Plessi
 - ◆ numero alunni iscritti
 - ◆ gruppi classe
 - ◆ orario di funzionamento
 - ◆ situazioni di handicap
 - ◆ esigenze di lingua straniera

E' importante che in sede di informazione il Dirigente Scolastico consegni alla RSU copia dei dati che inserisce al Sistema informatico e la stampa dei risultati relativi all'organico di base.

Organico aggiuntivo

Può essere assegnato, compatibilmente con la dotazione organica provinciale, sulla base di progetti e richieste per:

- ◆ **esigenze di un maggior numero di classi, in relazione alle situazioni di handicap o di disagio scolastico;**
- ◆ **aumentare il tempo scuola, in correlazione con le esigenze economico sociali dell'utenza;**
- ◆ **particolari e specifiche esigenze demografiche, orografiche e socio culturale del territorio, con particolare riferimento all'inserimento degli alunni stranieri;**
- ◆ **attività di innovazione e sperimentazione.**

Modalità di calcolo da parte del SISTEMA INFORMATICO

Il calcolo viene effettuato per singoli plessi

a) Plessi con numero alunni inferiore a 75

1) Tempo normale: 1 posto ogni 10 o frazione superiore a 5.

2) Tempo pieno:

ALUNNI	POSTI	ALUNNI	POSTI
Fino a 10	2	36-45	6
11-15	2	46-50	7
16-20	3	51-60	8
21-30	4	61-70	9
31-36	5	71-74	10

b) Plessi con numero alunni tra 75 e 125

Dopo la comunicazione al Sistema Informatico del MIUR dei dati relativi al numero degli alunni e della tipologia, per ogni plesso, viene effettuato un calcolo relativo ai gruppi per anno di corso e per tipologia.

Ogni gruppo è costituito:

- ◆ **fino ad un massimo di 26 alunni in prima classe;**
- ◆ **fino ad un massimo di 25 alunni in seconda e terza classe;**
- ◆ **fino ad un massimo di 24 alunni in quarta e quinta classe.**

Calcolo dell'organico

Tempo normale: si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 1,33

Tempo pieno: si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 2

c) Plessi con numero alunni superiore a 125

Calcolo dell'organico:

Tempo normale: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 1,50

Tempo pieno: Si ricava moltiplicando il numero dei gruppi X 2

NB: un punto critico!! In caso di calcolo che comporta una frazione di posto qualsiasi (ad es. moltiplicando 5 classi in un plesso di 100 alunni per il parametro di 1,33 si ottiene un numero di posti pari a 6,65) **occorre chiedere e rivendicare sempre arrotondamenti al numero superiore. Tale indicazione è contenuta nelle istruzioni impartite dall'EDS nel 1998, in attuazione dell'organico funzionale e del DM 331/98, istruzioni che sono in vigore dal momento che si continua a fare sempre riferimento al DM 331/98.**

Altri aspetti specifici della scuola primaria.

- ***Tempo pieno:** sarà possibile incrementare il numero di classi a tempo pieno, e quindi dei posti necessari, nei limiti della dotazione complessiva assegnata;*
- ***Insegnanti specialisti:** potranno essere attivati posti da destinare ai docenti specialisti di lingua straniera (obbligatoriamente inglese nelle 1°, 2° e 3° classi e prosecuzione dell'attuale lingua in 4° e 5°) sempre nei limiti della dotazione assegnata e per almeno 18 ore di insegnamento in 7/8 classi. La circolare chiarisce che tale numero di classi non può essere superato e quindi le stesse vanno aggregate in modo opportuno a tal fine.*
-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO **Regole per la formazione delle classi**

Le prime classi sono formate:

- **di norma con 25 alunni per classe** (massimo fino a 27 con i resti);

- **minimo 15 alunni per classe;**
- **le pluriclassi con non più di 12 alunni;**
- **la formazione di un'unica prima classe può essere costituita, sempre che non vi siano inseriti portatori di handicap, con un numero di alunni fino a 29;**
- **le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20. La riduzione deve tenere conto:**
 - **della natura e gravità dell'handicap;**
 - **delle esigenze formative dell'alunno disabile;**
 - **della situazione generale della classe;**
- **La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e solo se si tratta di handicap lievi.**
- **Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 alunni**

PROCEDURA

1) Si sommano tutti gli alunni iscritti alla classe prima (senza distinzione tra tempo normale e prolungato).

2) Si formano le classi con l'inserimento degli alunni disabili, rispettando i criteri di cui sopra.

3) Il restante numero degli alunni si divide per 25.

4) Gli eventuali residui (eccedenze) se non è possibile ridistribuire gli alunni tra le scuole viciniori, sono ripartiti tra le diverse classi della stessa scuola senza superare di norma i 26 alunni, eccezionalmente fino a 27, escludendo dalla distribuzione le classi che accolgono alunni in situazioni di handicap.

Nel caso di sfondamento del tetto massimo di 27 per classe la RSU chiede al Dirigente scolastico l'attivazione di un'altra classe.

Un esempio di calcolo

Nella scuola media "Dante Alighieri" tra i nuovi iscritti alla prima classe e la previsione dei ripetenti complessivamente sono n. 106 alunni di cui 2 in situazione di handicap.

- ◆ 1) innanzi tutto si formano 2 classe con gli alunni handicappati. Entrambe tendenzialmente con 20 alunni (situazione con handicap grave) per un totale di 40 alunni.

- ◆ 2) Gli alunni rimasti sono: $106 - 40 = 66$
- ◆ 3) Il numero residuo si divide per 25. Quindi $66 : 25 = 2$ classi con un resto di 16.
- ◆ Con il resto 16 si forma un'altra classe, considerando che la distribuzione di questo resto nelle due classi comporterebbe un numero di alunni superiore al tetto massimo di 27 o comunque superiore al tetto massimo di 25 nelle due con handicap.

Formazione delle classi successive alla prima

Le classi successive alla prima sono di regola determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e delle seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, a condizione che il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, tenendo in questo caso distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale, e rispettando i criteri e i numeri utilizzati per la formazione delle prime.

N.B.: in ogni caso non è possibile dividere il gruppo classe

Per cui, ad esempio, se si prevede che 3 classi prime passino in seconda a tempo normale con 44 alunni in totale (cioè con una media inferiore a 15) e la composizione delle 3 classi fosse rispettivamente di 13, 14 e 17 alunni, si può procedere all'accorpamento delle due classi da 13 e 14 per formarne una unica da 27 e l'altra da 17. Se invece la distribuzione fosse rispettivamente di 13, 15 e 16 alunni, vanno mantenute le 3 classi seconde perché non si può smembrare la classe da 13 per ridistribuire gli alunni sulle altre due, né si può procedere ad accorpare direttamente due classi (come sopra) perché si supererebbe il limite massimo di 27.

Scuole di montagna e piccole isole

Possono essere costituite classi uniche con un numero di alunni inferiore ai valori minimi, ma non inferiore a 10 nelle zone dei comuni montani delle piccole isole ecc...

Tempo prolungato

La presenza nelle scuole o nelle sezioni staccate di classi a tempo prolungato non può dare luogo ad un numero di classi superiore a quello previsto dal calcolo relativo alla

formazione delle classi sul totale degli alunni iscritti (somma degli alunni del tempo normale e a tempo prolungato).

Calcolo

I dati numerici su cui operare devono tenere conto di:

- 1) numero alunni iscritti alla prima classe**
- 2) previsione degli alunni ripetenti**
- 3) altri elementi particolari quali: presenza di nomadi, nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche ecc...**

Costituzione delle cattedre e quindi dell'organico.

Le cattedre, e quindi l'organico, sono costituite in relazione al numero delle classi a tempo normale, applicando le norme del DPR n. 782 del 14 maggio 1982 (e successive ed integrazioni), mentre per le classi a tempo *prolungato* si fa riferimento al DM 22 luglio 1983 istitutivo del tempo prolungato. In entrambi i casi poi, vanno fatti i conti con quanto disposto dalla finanziaria 2003 in merito alla riconduzione delle cattedre a 18 ore (con l'esclusione delle cattedre di lettere e matematica).

Alcuni aspetti specifici della scuola secondaria di 1° grado:

- potranno essere attivate nuove classi secondo il modello ex tempo prolungato, con la relativa dotazione organica, ma nei limiti della dotazione complessivamente assegnata;*
- fermi restando i precedenti criteri per la costituzione degli organici, il tempo scuola obbligatorio passa da 27 a 29 ore settimanali in tutte le classi del corso (1°, 2° e 3°) per effetto dell'art. 25 del d.lvo n. 226/05 (+1 ora di inglese e + 1 ora di tecnologia);*
- di conseguenza sarà obbligatorio impartire 3 ore d'insegnamento per la lingua inglese e 2 per la seconda lingua;*
- le ore necessarie per garantire l'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora la dotazione organica assegnata non sia sufficiente, saranno "ancora una volta" assicurate solo in organico di fatto;*
- per il prossimo anno 2006-2007 non troverà attuazione la richiesta di insegnamento "potenziato" della lingua inglese;*

- *gli insegnamenti e le attività facoltative opzionali e la mensa dovranno essere assicurati entro il limite di risorse di organico assegnate;*
- *resta confermata la dotazione per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua;*
- *strumento musicale: per effetto dell'art. 23 del d.lvo n. 226/05 tale insegnamento è assicurato per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale (3 ore settimanali). Di conseguenza l'eventuale ora opzionale si riduce ad 1 ora settimanale;*
- *ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti di strumento musicale si conferma la normativa previgente;*
- *la riconduzione delle cattedre a 18 ore riguarda le classi di concorso A028, A030, A032 e lingua straniera;*

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

Regole per la formazione delle classi

- **Le prime classi sono costituite di regola con non meno di 25 alunni**
- **Le classi con alunni in situazione di handicap possono essere costituite con meno di 25 alunni, riducendo tendenzialmente fino a 20. La riduzione deve tenere conto:**
 - **della natura e gravità dell'handicap**
 - **delle esigenze formative dell'alunno disabile**
 - **della situazione generale della classe**
- ◆ **La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista solo in termini residuali e solo se si tratta di handicap lievi.**
- **Le classi con alunni disabili in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 alunni**

Classi iniziali dei cicli conclusivi

- **Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe liceo classico, terza classe liceo artistico, scientifico e dell'istituto tecnico, prime classi dei corsi post qualifica), sono costituite secondo i parametri delle prime classi.**

PROCEDURA

- 1) Si sommano tutti gli alunni delle classi iniziali, tenendo distinti solo i corsi normali e/o sperimentali dagli indirizzi**
 - 2) Si formano le classi con l'inserimento degli alunni disabili, rispettando i criteri di cui sopra**
 - 3) Il restante numero degli alunni si divide per 25**
 - 4) Gli eventuali residui (eccedenze) se non è possibile ridistribuire gli alunni tra le scuole viciniori, sono ripartiti tra le diverse classi della stessa scuola senza superare le 28 unità ed escludendo dalla distribuzione le classi che accolgono alunni in situazioni di handicap.**
- Nel caso di sfondamento del tetto massimo di 28 per classe la RSU chiede al Dirigente scolastico l'attivazione di un'altra classe.**

Classe unica

Si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste sono meno di trenta e con un numero minimo di 20. In caso di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionante in un unico corso, si può scendere eccezionalmente sotto a 20 (CM n. 37/2004). In particolare per gli Istituti di Istruzione Artistica e quelli situati in zone geograficamente disagiate (nota n. 41 dell'11 aprile 2003)

Calcolo

Nella previsione degli alunni è necessario tener conto:

- a- del numero di alunni iscritti alla prima classe;**
- b- della serie storica dei tassi di ripetenza;**
- c- di altri elementi particolari quali: nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche ecc...**
- d- delle dimensioni delle aule rispetto al numero degli alunni**

Istituti con diverse tipologie

Negli istituti nei quali siano annesse sezioni di diverso tipo (licei e commerciali, tecnici e magistrali ecc..) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipologia.

Indirizzi

Negli istituti in cui siano presenti corsi a più indirizzi il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo.

N.B. L'esistenza di elementi obiettivi che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori ecc..) va attestata con specifica documentazione.

In tale caso le classi non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.

Classi articolate

Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi articolate al proprio interno in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti rispetto agli insegnamenti di indirizzo. In tal caso la costituzione della classe non può avere un numero complessivo di alunni inferiore a 27. Il gruppo di indirizzo di minore consistenza deve essere costituito da almeno 12 studenti.

Negli Istituti Professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica. Sono, invece, consentite nelle terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettronico, meccanico, ecc..), nonché nei corsi post-qualifica.

Classi intermedie

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi iniziali, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20 (esempio: una seconda con 16 alunni e un'altra con 24).

Classi terminali

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico corrente.

Aspetti specifici della scuola secondaria di 2° grado:

- *con la circolare si dà innanzitutto assicurazione che le prime classi che funzioneranno nel prossimo anno scolastico 2006-2007 secondo l'ordinamento vigente, proseguiranno con tale assetto per tutta la durata del corso;*
 - *la riconduzione delle cattedre a 18 ore può essere fatta salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina ed a condizione che non si determini esubero;*
 - *negli istituti d'arte, prima di procedere a nuove assunzioni, va pienamente utilizzato il personale in servizio per quanto riguarda le ore destinate agli insegnamenti di laboratorio;*
 - *l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio non potrà comportare un incremento del numero dei posti assegnati.*
-

RUOLO DELLE RSU

Ricordiamo che in materia di formazione delle classi e di conseguente determinazione dell'organico non c'è contrattazione di scuola, ma c'è diritto di informazione e confronto.

Su tale materia vi è anche una competenza del collegio dei docenti che è quella di definirne i criteri generali dal punto di vista didattico, tenendo presente il Piano dell'offerta Formativa.

Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal collegio docenti e dopo avere informato ed essersi confrontato con la RSU, assume la responsabilità delle scelte e delle richieste da inviare alla Direzione Regionale (o CSA).

Definire il numero delle classi, e quindi l'organico, senza avere formalmente coinvolto il collegio dei docenti può determinare l'illegittimità (da parte del TAR se si fa ricorso) dell'atto stesso. Mettere a punto la proposta di organico senza fornire informazione preventiva alla RSU ed al sindacato si configura come comportamento antisindacale sanzionabile dal giudice ordinario. Pertanto il ruolo della RSU è quello di verificare e controllare la corretta applicazione della procedura e delle norme e di rappresentare formalmente al Dirigente Scolastico tutte le reali esigenze di organico dell'istituzione scolastica.

Attenzione!

- ◆ Poiché sarà estremamente difficile avere ulteriori posti in organico di fatto è opportuno che la scuola presenti da subito tutte le richieste di organico ritenute necessarie per l'attuazione del P.O.F. e le eventuali esigenze sopravvenute.
- ◆ E' opportuno poi che tutti i dati e le difficoltà vengano subito comunicati al sindacato provinciale perché questi ne possa fare a sua volta oggetto di confronto con l'Amministrazione provinciale e regionale.
- ◆ Infine, è opportuno che tutte le eventuali richieste avanzate dalla Rsu vengano verbalizzate, compresa la richiesta di attivazione di nuove sezioni, a fronte di richieste dell'utenza.

ALLEGATI

DM n. 331/98

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331

**Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica,
la formazione delle classi
e la determinazione degli organici del personale della scuola**

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA

Art. 1 - Principi generali

1.1 La riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1998-99 è finalizzata al conseguimento degli obiettivi prefissati dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 17d, nella prospettiva di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento anche al regolamento previsto dalla stessa legge sul dimensionamento degli istituti di istruzione statali, emanato con il D.RR. 18 giugno 1998, n. 233.

1.2 Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 deve essere riferito all'adozione dei provvedimenti relativi alle sedi principali delle istituzioni scolastiche, secondo l'entità prevista, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al decreto 176/97, richiamato nelle premesse.

1.3 Nella prospettiva dell'applicazione dei D.P.R. 16 giugno 1998, n. 233, i plessi, le succursali e le sezioni staccate devono essere soppressi in misura corrispondente alle entità stabilite dalle stesse tabelle contemplate nel comma 2, ovvero alle previsioni formulate nei piani provinciali definiti per gli anni scolastici 1997-'98 e 1998-'99 a norma dell'art. 8, comma 1 del citato decreto 17611997.

Art. 2 - Piani provinciali

2.1 Nella prospettiva delineata dall'art. 1 i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle istituzioni esistenti e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza.

2.2 Ai fini indicati dal comma 1 debbono essere valutati comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica e l'incidenza, sull'efficacia dei processi formativi, delle dimensioni degli istituti interessati, con particolare riguardo alle scuole funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio-culturali particolarmente critiche.

Art. 3 - Provvedimenti relativi ai plessi e sezioni staccate

3.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori agli studi comprendono anche le sezioni di scuola materna, i plessi di scuola elementare, le scuole coordinate, sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della consistenza complessiva del personale in servizio, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3.2 Ai fini sopra indicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione affinché i comuni, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni, portatori di handicap'

3.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:

- i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe o sezione e, nei centri urbani a più alta densità demografica, i plessi con meno di due corsi di scuola elementare;

- le sezioni staccate di scuola media con meno di 15 alunni per classe;
- le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, o di specializzazione e gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica, con meno di venti alunni per anno di corso.

Art. 4 - Nuove istituzioni

4.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche.

4.2 In deroga al disposto del' comma 1 possono essere istituite sezioni di scuola materna statali nel caso di cessazione dell'attività di scuole materne non statali preesistenti o di insufficienza delle capacità ricettive in rapporto alla richiesta dell'utenza.

4.3 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per lavoratori studenti, in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia.

4.4 L'adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta comunque subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità alla normativa vigente. Per le istituzioni di istruzione professionale deve essere acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere è vincolante per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività sanitarie ausiliare.

Art. 5 - Regioni a statuto speciale e province autonome

5.1 I provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e modificazione dei rispettivi statuti.

5.2 Per le preventive intese e i conseguenti adempimenti, i piani adottati dalla Regione Siciliana sono trasmessi agli uffici centrali competenti, per grado e ordine di scuola, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6 - Zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi sismici

6.1 Per i comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 26 e dei 29 novembre 1994, è garantita, ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente decreto.

6.2 Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 17 dicembre 1971 n. 434, i provvedimenti previsti dal Decreto 176197, già

citato, sono sospesi, per l'anno scolastico 1998'99, restando inalterati gli indici previsti per le zone 'della regioni Marche ed Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza n 2694 dei 13 ottobre 1997 dei Ministro dell'interno. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.

TITOLO II

FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO

Capo I

Art. 7 - Disposizioni generali sulla formazione delle classi

7.1. Per gli anni scolastici 1998-'99, 1999-2000 e 20002001 nella costituzione delle classi i Provveditori agli studi assumono come criterio di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi contenute nelle allegate tabelle.

7.2 Le disposizioni sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.

7.3 Nei limiti consentiti dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni.

7.4 Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi e di sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole sentiti, ove possibile, gli enti locali competenti per territorio.

7.5 Nella formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, pressì e sezioni staccate sottodimensionate, nonché il rispetto dei limite costituito dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi

8.1 Le decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi.

Art. 9 - Scostamenti

9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.

Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap

10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

Art. 11 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

11.1 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori agli studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola elementare e media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30, giorni di lezione; a tali

classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.

11.2 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico.

11.3 Alle classi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 15 e 16.

Art. 12 - Educazione permanente e istruzione per gli adulti

12.1 I posti relativi alle attività di educazione degli adulti nelle scuole elementari e medie sono determinati a livello distrettuale dal Provveditore agli studi, partendo dalla situazione dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono gli organici; la consistenza organica dei relativi posti è definita in conformità all'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997.

12.2 Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 e per i corsi di istruzione secondaria superiore rivolti agli adulti si può derogare ai limiti numerici stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 13 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi

13.1 L'osservanza dei limiti numerici di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici provinciali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLE

Art. 14 - Disposizioni relative alla scuola materna

14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione del numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15 salvo il disposto dell'art.10.

14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola

senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.

Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare

15.1 Salvo il disposto dell'art. 10, le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.

15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgono, anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.

Art. 16 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.

16.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate, rispettivamente, in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.

16.3 Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione.

16.4 Nei contesti di cui al comma precedente, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con più di 12 alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'azione formativa

Art. 17 - Classi a tempo prolungato nella scuola media

17.1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a tempo normale.

17.2 La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.

Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

18.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:

- a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;
- b) domande di iscrizione presentata ad ogni istituzione scolastica;
- c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentati ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
- d) serie storica dei tassi di ripetenza;
- e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione).

Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti vicini dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.

18.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato

separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1.

18.3 Negli Istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti, il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini indicati dall'art. 7 si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.

18.4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stesa scuola, il competente Consiglio di istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.

18.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.

18.6 Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico - termico, alberghiero e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero di alunni sopra indicato.

18.7 Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) sono costituite

secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite a norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni.

18.8. Il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito previsto accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

19.1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 13.

19.2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Art. 20 - Disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

20.1 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curriculari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.

20.2 Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso, e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattico e strutture curriculari, il numero delle relative classi non deve superare il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia, salvo il disposto del comma 3.

20.3 Le limitazioni previste dal comma 2 non si applicano alla sperimentazione contemplata dal D.l. n. 765 del 27.11.97, relativa all'anticipazione di alcuni aspetti dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonché a quella attuata a seguito della soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, sancita dal decreto 10 marzo 1997.

20.4 Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'articolo 18, comma 2. E' peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate, purché le relative classi siano costituite da non meno di 15 alunni; in caso contrario, si costituiscono, ove possibile, classi articolate, in conformità ai criteri indicati dall'art. 13, comma 6, o, infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi ordinari, salvo l'obbligo, per gli organi collegiali competenti, di programmare e svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.

Art. 21 - Disposizioni relative a scuote in situazioni disagiate

21.1 Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito, dagli articoli 17, 18 e 19.

Art. 22 - Disposizioni per gli anni successivi

22.1 Il numero massimo di alunni per classe previsto, nei casi di eccedenza della domanda, dagli articoli 14 e 18 è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con la consistenza complessiva dell'organico prestabilito dal relativo decreto ministeriale.

DM n. 141/99

Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141

Formazione Classi con alunni in situazione di handicap

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la L. 15.3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado "...salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

DECRETA

1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di

20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione del piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.